



TRIBUNALE DI PESARO

Il Giudice

visto il ricorso di Davide Michelini per l'accesso alla procedura di concordato minore prevista dagli artt. 74 e ss cod. crisi;

rilevato che il ricorrente risulta gravato da debiti rivenienti essenzialmente dalle garanzie rilasciate in favore della soc. Mi.lo srl (poi fallita) di cui egli era stato socio, amministratore e infine liquidatore;

rilevato che è egli risulta certamente sovraindebitato;

rilevato, pertanto, che la proposta di concordato minore avanzata non è funzionale ad una prosecuzione della suddetta attività e quindi si colloca nella prospettiva esaminata dal co. 2 dell'art. 74 cod. crisi;

rilevato che, a tale riguardo, la proposta prevede l'apporto di risorse esterne in grado di incrementare in misura apprezzabile l'attivo disponibile;

rilevato che, nel caso di specie, il richiedente – in pensione dal luglio 2024 - risulta titolare essenzialmente di immobili vincolati in un fondo patrimoniale del 2000, di una partecipazione sociale del 10% quale accomandante nella soc. *Studio Michelini di Alice Michelini s.a.s*;

rilevato che l'apporto di risorse esterne – che costituiscono i $\frac{3}{4}$ dell'attivo posto a disposizione del ceto creditorio – proviene dalla figlia Alice;

constatato che, pertanto, viene offerta la complessiva somma di euro 40.000,00 da corrispondersi, in un'unica soluzione, entro 60 giorni e da distribuire:

- nella misura del 100% ai creditori in prededuzione
- nella misura del 1,81% ai creditori chirografari;

ritenuta la competenza di questo Tribunale ex artt. 76 cod. crisi e 27 co. 2 cod. crisi avendo, il ricorrente, residenza a Gradara (PU);

rilevato che sono state richieste misure protettive consistenti nel divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive o cautelari su beni del debitore;

constatato che la domanda di accesso appare formalmente ammissibile in quanto – letti il ricorso e i documenti allegati – risulta che:

- il ricorrente non possiede i requisiti oggettivi e soggettivi per la sottoposizione ad altre procedure liquidatorie, non è stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non emerge il compimento di atti in frode ai creditori nel quinquennio precedente la domanda;

vista la relazione dell'OCC che si presenta completa di tutte le informazioni richieste dall'art. 76 co. 2 cod. crisi;

preso atto che la parte ricorrente non ha richiesto la nomina del commissario, né la stessa appare necessaria

constatato che sono in atti i documenti indicati dagli artt. 75 e 76 cod. crisi;

visto l'art. 78 cod. crisi

p.q.m.

(-) dichiara aperta la procedura di concordato minore in capo a Davide Michelini;

(-) dispone, ai sensi dell'art. 78, co. 2, lett. d) cod. crisi che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventi definitivo, non possano, sotto pena nullità, essere avviate o proseguite azioni esecutive individuali sul patrimonio del debitore da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore;

(-) dispone che l'OCC pubblichi il presente decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del Tribunale e comunichi a tutti i creditori la proposta ed il presente decreto;

(-) assegna ai creditori il termine di 30 giorni dalla data della predetta comunicazione entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.lgs. 82/2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;

(-) avverte i creditori che:

- ai sensi dell'art 79 co. 3 cod. crisi in mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa;
- ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. crisi, non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte

dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al entro il quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda, e che sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

- nella comunicazione all'OCC devono indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10 co. 1 e 2 cod. crisi in mancanza intendendosi loro comunicati i provvedimenti mediante deposito nel fascicolo informatico;

(-) dispone che l'OCC depositi nel fascicolo telematico una relazione riepilogativa sullo svolgimento e sugli esiti delle operazioni di voto (in particolare sul perfezionamento delle comunicazioni effettuate ai creditori, pubblicazioni effettuate, dichiarazioni di voto pervenute, eventuali esclusioni ai sensi dell'art. 79, co. 2, cod. crisi, raggiungimento o meno della maggioranza richiesta dall'art. 79 cod. crisi, eventuali contestazioni pervenute con parere motivato sulle stesse);

Si comunichi alla parte ricorrente ed all'OCC.

Pesaro, il 13.03.2025

Il Giudice